



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

SEZIONE 01 Ferentino

Si comunica a:

Avv. ROBERTO IACOVACCI
AVV. MASSIMILIANO BARONI, VIA
BELLINI, 14
00198 ROMA
RM

PREFETTURA DI FROSINONE
PIAZZA DELLA LIBERTA', 14
03100 FROSINONE
FR

Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **415/2021** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **VELLUCCI ANTONIO**

Depositata Sentenza Numero: **162/2021** in data : **28/10/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Giuseppe M. S.

Difeso da:
ROBERTO IACOVACCI

Resistente Principale

PREFETTURA DI FROSINONE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Ferentino 28/10/2021

IL CANCELLIERE
Marta ZERA





SENT N. 102/21
R.A.C. N. 415/21
CRON N. 1076/21
REP. N.

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
FERENTINO**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO
SEZIONE CIVILE

nella persona del **Dott. ANTONIO VELLUCCI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

emessa nella causa iscritta al n 415/2021 R.G. promossa

da

con avv. R. Iacovacci

RICORRENTE

CONTRO

Prefettura di Frosinone contumace COSTITUITA COME DA ATTI

OPPOSTA RESISTENTE

Oggetto: ricorso avverso verbale di contestazione n. 700017215384

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e dalla parte opposta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Diritto : Nel merito l'opposizione va accolta .

Invero nella fattispecie di causa che ci occupa ci troviamo di fronte ad una opposizione per la ingiunzione di pagamento per violazione ex art 167 c d s contestata mediante verbale di cui al numero **n. 700017215384** . **Il ricorrente odierno ricorreva avverso tale verbale al Prefetto.**

B) Esame delle eccezioni di parte ricorrente:

a) carenza della ordinanza del Prefetto di indicazione dei tempi previsti delle singole fasi del procedimento-

Su questa eccezione la società ricorrente coglie nel segno in quanto la Cassazione Civile sezione prima n. 1122 (/1999 e Cass S.U.n. 1786/2010 ci narra che anche in caso di ricorso ad ordinanza ingiunzione detta opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A. e una volta proposta devolve al Giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa ,con la conseguenza che dato l'art 6 comma 11 del decreto legislativo 150/2011 che ha ripreso l'abrogato ultimo comma dell'art 22 della legge n 689/81 il Giudice ha il potere di esaminare la intera vicenda;

Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione deducono che l'obbligo di motivazione deve riguardare a pena di nullità anche i tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento . questo come prevedono gli articoli 203 e 204 del c d s.

Quindi in base a quanto detto la P.A. ha un onere , la cui omissione determina la nullità del provvedimento che si impugna.

L'onere è della PA, indicare nell'atto lo avvenuto rispetto dei termini imposti dalla legge alla stessa amministrazione per lo svolgimento delle diverse fasi del procedimento sanzionatorio.

E' necessario tale adempimento , per far si che l'ingiunto possa controllare il rispetto della legge da parte della amministrazione che ha redatto ed effettuato il procedimento.

Quindi la mancata indicazione nella stessa ordinanza -ingiunzione dell'avvenuto adempimento nei tempi previsti delle singole fasi del procedimento determina la nullità assoluta dello stesso atto.

Nella opposizione che ci occupa il Prefetto non ha indicato quando sono stati trasmessi gli atti tra gli uffici . Pertanto avendo questo difetto di motivazione la ordinanza con la mancata indicazione dei tempi perentori previsti delle singole fasi del procedimento fa si che la ordinanza è affetta da nullità assoluta .

b) eccezione della mancata verifica della certificazione dello strumento di pesa di verifica primaria e concessione di conformità metrologica della stessa pesa dove è stato effettuato la misurazione;

Anche questa eccezione va accolta in quanto le due verifiche sulla " pesa" la certificazione primaria connessa alla concessione di conformità metrologica , e la periodica non vengono menzionate nel verbale opposto; ,

Mancando tale indicazioni delle verifiche di funzionalità omologazioni e tarature prescritte dalla legge per gli stessi dispositivi di pesa , tale eccezione va accolta;

La Corte Costituzionale con la sentenza del 2015 ci ricorda che le apparecchiature metrologiche devono essere sottoposte a verifiche periodiche;

stante la mancata verifica periodica della taratura il verbale è nullo , in quanto così viene violato il diritto di difesa ;

B) Altra eccezione è quella inerente al verbale con grafia intellegibile ; su questo tema si rimanda alla lettura della sentenza di questo ufficio e di quella del Giudice di Lucca sentenza 140/2008 che dichiara la nullità del verbale in quanto illeggibile ex art 200 cds e 383 del Reg att c d s ;

Rebus sic stantibus il ricorso va accolto per i motivi di cui in premessa e nella parte motiva della restante sentenza.

La prefettura che si è costituita nulla ha dedotto in merito alle eccezioni del ricorrente anzi ha chiesto che lo stesso ricorso venisse rigettato, invece di addivenire ad un accordo almeno sulle spese di lite, stante le eccezioni e i vizi del verbale;

C) le spese vanno compensate.

Il Giudice di Pace di Ferentino reietta ogni altra richiesta così decide

P Q M

- 1) Accoglie il ricorso
- 2) Spese compensate

Ferentino 28 ottobre 2021

Il Giudice

Dott. Antonio Vellucci

